



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

OGGETTO:

L.R. 04/10/2018 N° 16 "Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana". Esclusione, ai sensi dell'art. 9, di parte del territorio dall'applicazione dell'art. 7 recante le "Norme per il recupero funzionale dei rustici".

L'anno **duemiladiciannove** addì **otto** del mese di **aprile** alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SERALE Aldo - Sindaco	Sì
2. VIALE Martino - Consigliere	Sì
3. RABBIA Germano - Consigliere	Sì
4. BENESSIA Daniela - Consigliere	Sì
5. ROSSO Diego - Consigliere	Sì
6. MASSA Ivana - Consigliere	Sì
7. PAGOTTO Giovanni - Consigliere	Sì
8. ARMANDO Carlo - Consigliere	Sì
9. GIORDANENGO Graziano - Consigliere	Sì
10. GARNERONE Enzo - Consigliere	Sì
11. MARTINI Nadia - Consigliere	Sì
12. ARMANDO Tiziano - Consigliere	Giust.
13. RINAUDO Silvano - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste la Dott.ssa VALACCO Susanna, Segretario.

Il Sig. SERALE Aldo, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- A relazione del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, Istruttore Tecnico Direttivo OTTA geom. Guido;
- Premesso che con la L.R. 04/10/2018 N° 16 "Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana", sono state approvate le nuove norme edilizie ed urbanistiche finalizzate a limitare il consumo di suolo e di riqualificare la città esistente, aumentare la sicurezza statica dei manufatti, le prestazioni energetiche degli stessi, nonché favorire il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica ed architettonica del tessuto edificato, attraverso la promozione di interventi di riuso e di riqualificazione degli edifici esistenti, interventi di rigenerazione urbana e di recupero dei sottotetti e dei rustici;
- Preso atto che nel Capo II della L.R. 04/10/2018 N° 16, l'art. 7 reca norme per il recupero funzionale a solo scopo residenziale dei rustici;
- Preso atto che la definizione di rustico è quella riportata all'art. 2 della L.R. 16/2018 e cioè è la seguente: *"rustici: manufatti edilizi esistenti delimitati da tamponamenti individuati a catasto terreni o edilizio urbano e utilizzati a servizio delle attività agricole o per funzioni accessorie della residenza o di altre attività economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti"*;
- Constatato che nella definizione di "rustico" di cui alla L.R. 16/2018 rientrano anche gli edifici rurali abbandonati e quelli che eventualmente vengono dismessi a seguito della cessazione dell'attività agricola, come individuati all'art. 30 delle n.t.a. del P.R.G.C.
- Preso atto che ai sensi dell'art. 7 – comma 14 – della L.R. 16/2018, le norme di cui all'art. 7 in materia di *"Norme per il recupero funzionale a solo scopo residenziale dei rustici"* prevalgono sulle disposizioni normative e regolamentari dei Piano Regolatori Generali Comunali e dei Regolamenti Edilizi Comunali, salvo che il Comune si avvalga dell'art. 9 sempre della L.R. 16/2018 per escluderne l'applicazione in certe parti del territorio;
- Preso atto che quindi in assenza di un provvedimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. 16/2018 la normativa di cui all'art. 7 della L.R. 16/2018 in materia di *"Norme per il recupero funzionale a solo scopo residenziale dei rustici"* prevale sui disposti dell'art. 30 delle n.t.a. del P.R.G.C.
- Constatato che l'art. 9 della L.R. 16/2018 consente con motivata Deliberazione del Consiglio Comunale di escludere parte del territorio comunale dall'applicazione del Capo II della L.R. 16/2018 e s.m.i. e quindi anche dell'art. 7 in materia di *"Norme per il recupero funzionale a solo scopo residenziale dei rustici"*;
- Ritenuto che per le aree destinate ad attività agricole classificate come aree "E" nel vigente Piano Regolatore Generale l'art. 30 delle n.t.a. in materia di "Recupero degli edifici rurali abbandonati o non più necessari all'attività agricola", meglio interpreti le esigenze di recupero dei rustici esistenti sul territorio comunale rispetto a quanto indicato dall'art. 7 della L.R. 16/2018 in quanto l'art. 30 delle n.t.a. del PRGC, a differenza dell'art. 7 della L.R. 16/2018 che esclude la demolizione del rustico esistente e la successiva ricostruzione, consente la ristrutturazione edilizia così come definita all'art. 3 – comma 1 – lettera d) – del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e quindi anche gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria della preesistenza;
- Atteso dunque che con riferimento all'art. 9 della L.R. 16/2018 è proposto al Consiglio Comunale di escludere l'applicazione dell'art. 7 della L.R. 16/2018 in materia di *"Norme per il recupero"*

funzionale a solo scopo residenziale dei rustici" nelle aree destinate ad attività agricole classificate come aree "E" nel vigente Piano Regolatore Generale;

- Visto l'art. 7 della L.R. 04/10/2018 N° 16 e s.m.i.
- Visto l'art. 9 della L.R. 04/10/2018 N° 16 e s.m.i.
- Visto il D.lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.;
- Visto il parere, in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la regolarità tecnica, la correttezza dell'azione amministrativa, favorevole espresso e contenuto integralmente nel prospetto agli atti e da allegare all'atto presente ai sensi dell'art. 49 dell'art. 147 bis del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i.;
- Dato atto che la Deliberazione presente non presenta aspetti contabili e che pertanto non necessita il parere di regolarità contabile;
- Dato della compartecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 – punto n. 4 – lett. a) del T.U. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
- Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito:

Il gruppo di minoranza è favorevole al mantenimento dell'art. 30 in quanto migliorativo e volto ad un uso corretto del suolo.

Presenti N. 12; Astenuti N. ZERO; Votanti N. 12;

Voti: Favorevoli N. 12; Contrari N. ZERO;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare le considerazioni espresse in premessa narrativa, qui recepite e confermate, e che vengono a costituire le motivazioni dell'assunzione del presente provvedimento;
- 2) Di escludere, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 16/2018, l'applicazione dell'art. 7 della medesima legge in materia di "*Norme per il recupero funzionale a solo scopo residenziale dei rustici*" nelle aree destinate ad attività agricole classificate come aree "E" nel vigente Piano Regolatore Generale;
- 3) Di dare quindi atto che ai rustici, così come definiti dall'art. 2 della L.R. 16/2018, ricadenti nelle aree destinate ad attività agricole classificate come aree "E" nel vigente Piano Regolatore Generale, continua ad applicarsi la disciplina prevista dall'art. 30 delle n.t.a. del P.R.G.C. che prevede tra gli interventi ammessi la ristrutturazione edilizia così come definita all'art. 3 – comma 1 – lettera d) – del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e quindi anche gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria della preesistenza.

* * * * *

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza di iniziare l'iter di attuazione del Regolamento, con votazione unanime resa per alzata di mano

D E L I B E R A

di dichiarare la presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to: SERALE Aldo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to: Dott.ssa VALACCO Susanna

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Cervasca, 12/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VALACCO Susanna